

SCUOLA E LAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

LA MORTE DI BORSELLINO

Una testimonianza di vita per i giovani

Dopo la pausa estiva riprendiamo il nostro lavoro con molta amarezza. Questa è determinata non solo dalle pseudo soluzioni escogitate dal governo per risolvere la grave crisi economica che attanaglia — non da oggi — il paese, ma dall'altra crisi ancora più grave, e che è poi la causa della seconda, che riguarda l'identità dello Stato.

Al punto in cui sono giunte le cose è proprio di questa che si tratta. Non è più un problema riconducibile al malgoverno, o alla crisi delle istituzioni: è purtroppo qualcosa di più grave e di più profondo cui la cattiva amministrazione è solo la punta dell'iceberg.

L'uccisione del giudice Falcone prima e la morte "annunciata" del collega Borsellino e le misure soprattutto di polizia poi, sono la dimostrazione che ciò che manca è proprio lo Stato. Di questo siamo purtroppo orfani. Ha ragione Enzo Biagi (ma solo oggi lo dice) quando all'indomani dell'uccisione del giudice Borsellino scrisse un fondo sul Corriere della Sera dove affermava (bontà sua) che il tempo delle lenzuola stese era finito, in quanto si erano ormai ingiallite quelle che per l'Italia erano state stese all'indomani dello sbarco degli alleati in Sicilia nel 1943. Sì, non solo il fenomeno mafioso si ricostituì, al seguito delle truppe occupanti ma la cosa ancora più grave è che iniziò a venir meno, prima in Sicilia e dopo su tutto il territorio, proprio la presenza dello Stato.

La sconfitta della mafia conseguita dal fascismo non solo fu il primo atto di una impresa volta al rinnovamento delle condizioni sociali ed economiche dell'isola con

un'azione rimasta radicata nelle coscienze, ma fu soprattutto una affermazione della presenza dello Stato.

L'opera del prefetto Cesare Mori non fu infatti soltanto un'operazione di polizia, ma il "prefetto di ferro" seppe affermare la presenza dello Stato nelle coscienze delle masse contadine, al punto di riceverne consenso e collaborazione così che la guerra alla mafia ebbe successo perché diventò lotta di popolo.

Ma ritornando all'affermazione di Biagi, che condividiamo in pieno, non solo nel 1943 si riallacciarono i rapporti fra le "famiglie", ma si formò anche il partito di coloro che volevano fare della Sicilia nel '46-'47 il 48 Stato americano; per non parlare poi della strage di Portella della Ginestra che fu l'inizio di uno stragismo occulto giunta fino ai nostri giorni. Ed in questa analisi e valutazione dell'opera del prefetto

Agostino Scaramuzzino

(continua in quarta pagina)

LA RIFORMA DELLE SUPERIORI

Vogliamo essere ottimisti. Il pacchetto della X Legislatura e tutto l'impianto coordinato dei programmi del Biennio e del Triennio costruito dalla Commissione Brocca non saranno buttati alle ortiche, come è successo per i progetti di riforma maturati durante le legislature precedenti. Dalle colonne di questo foglio siamo stati severi critici, negli interventi sulla riforma della scuola superiore, dei progetti precedenti, in genere giudicati velleitari, fumosi, pervasi da un ideologismo asfissiante; vi abbiamo rilevato sempre l'assenza di un principio forte capace di accelerare la formazione di una volontà politica unitaria.

In assenza della Riforma la scuola superiore è andata ugualmente avanti, nonostante le scarse risorse, grazie all'impegno di numerosi docenti animati da un profondo spirito di innovazione, consapevoli sia della vetustà dei programmi non più corrispondenti alle esigenze di una società postindustriale in rapida trasformazione, sia dell'inadeguatezza delle tipologie degli istituti.

E' probabile che anche il nuovo progetto di riforma manchi di un principio forte, che non è fortuna di tutte le epoche, specialmente quando queste sono segnate da personalità della filosofia e comunque della cultura scolastica capaci di tracciare solchi profondi. Il problema di oggi è, però, soprattutto quello di rispondere alle esigenze

della competizione scientifico-tecnologica e produttiva, della alfabetizzazione collettiva, dell'innalzamento del sapere strumentale, in poche parole di stare al passo con l'Europa, anche con quegli standard tracciati a Maastricht. Non è possibile certo trascurare il fatto formativo e, quindi, la dimensione etica, estetica, in una parola, umanistica che la scuola superiore deve assumere per poter rispondere alla finalità - assolutamente ineludibile - di conciliare sapere scientifico e formazione dell'uomo. Il problema sarà di limare, di emendare, di aggiustare, ma il punto fondamentale è rappresentato dalla quantità e dalla qualità degli insegnamenti che costituiscono l'area comune, cui sono riservati due terzi dell'orario scolastico, anche quando si tratta di scuole professionali sia in ambito statale che in ambito regionale.

All'equilibrio e alla penetrazione fra sapere umanistico e sapere scientifico - tecnologico è ispirata la struttura del Triennio, nel quale è conservata e ampliata la gamma dei licei tradizionali che si differenzia in otto tipologie, compresi il liceo linguistico - finalmente presente nella scuola statale - e quello socio-psico-pedagogico che sostituisce ed integra l'istituto magistrale. Gli istituti tecnici tradizionali subiscono il processo di licealizzazione non soltanto attraverso il potenziamento dell'area comune rispet-

to agli attuali istituti tecnici, ma anche attraverso l'introduzione della filosofia in tutti gli indirizzi, prevista dal piano di studio della scuola secondaria impostato dalla Commissione Brocca; disciplina che, al di là della precisazione sul rapporto non gerarchico fra le diverse discipline, si pone come supporto e coronamento e assolve sicuramente alla funzione di realizzare quella formazione critica posta come finalità principale.

L'attacco dei "Centocinquanta" contro il lavoro della Commissione Brocca, se appare giustificato da alcune ingenuità che si trovano disseminate nel complesso lavoro svolto dai suoi componenti (che effettivamente in alcune parti riflette esperienze didattico-metodologiche già fallite in altri contesti culturali), è viziato da un eccesso di tradizionalismo che impe-

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al salario!

CUSI

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 ul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

PARLAR CHIARO

Diciamo la verità: vista dal pianeta-scuola, con i suoi stipendi inchiodati (a parte gli scatti di anzianità, sicuramente previsti tra gli oneri certi in ognuno dei recenti contratti), con le sue carriere bloccate, questa storia degli emolumenti del

Lucia Marrone

Pubblico Impiego che progressivamente allargano il deficit di bilancio, aumentando senza sosta anche in assenza di rinnovo contrattuale, risulta piuttosto oscura. Proviamo quindi ad illuminare la situazione con l'aiuto

di una recentissima ricerca del C.E.R. (Centro Europa Ricerche) sui passaggi di livello e sugli aumenti salariali nella P.A.

Al di là di alcuni aspetti più noti sul rapporto tra spesa corrente e spesa per il personale, riguardo all'avanzamento di ruolo del personale secondo criteri di anzianità si legge: "Nei Ministeri, nelle aziende autonome, nel parastato, nelle regioni e negli enti locali le promozioni hanno interessato il personale dell'intero comparto, partendo dai livelli più bassi. In alcuni casi si è provveduto anche ad

introdurre nuove qualifiche per dare spazio a promozioni verso gradi più alti". Si evidenzia anche il fenomeno della "compattazione", cioè del raggruppamento al livello retributivo più alto del personale che viene inserito in ciascun profilo professionale. Tali procedure hanno inciso - secondo il C.E.R. - nel 1991 con un incremento di spesa di duecento miliardi, ma nella previsione triennale contenuta nel rapporto si parla di un possibile incremento di spesa di cinquecento miliardi per la sola sanità.

(continua in quarta pagina)

disce ai firmatari di cogliere nel piano Brocca proprio il richiamo alla dimensione storica del sapere, che significa sostanzialmente un invito a non cadere in ideologismi scientifici. Il problema sarà quello di usare gli strumenti metodologici suggeriti, verifica e valutazione comprese, con il buon senso e la professionalità del caso, senza

Francesco PEZZUTO

(continua in quarta pagina)

LEGGI

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1992, n.352.

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari

di pubblici servizi da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

3. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità stabilite dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 3.

Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, allo ufficio della amministrazione centrale o periferico, competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare, e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 4.

Procedimento di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informa-

le, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

3. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'art.3.

5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3.

6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

7. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente. nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il dirigente, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.

Art. 5.

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono.

2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

7. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Art. 6.

Contenuto minimo delle misure organizzative delle singole amministrazioni.

1. Le misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante l'uso di prestampati;

b) le categorie di documenti da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

c) la tariffa da corrispondere per il rilascio di copie

dei documenti di cui sia stata fatta richiesta;

d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita accidentale, nonché dalla divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

2. Le singole amministrazioni valutano altresì l'opportunità di istituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e comunque individuano un ufficio che fornisca tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.

Art. 7.

Non accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via informale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 8.

Disciplina dei casi di esclusione

1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art.24, comma 4, della legge 7 agosto, 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo

